



REPUBBLICA DI SAN MARINO
SEGRETERIA DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGETTO DI LEGGE COSTITUZIONALE

“Bandiera e stemma ufficiale della Repubblica di San Marino. Integrazione alla legge 8 luglio 1974 n. 59”

Ecc.mi Capitani Reggenti,
On.li Consiglieri,

per la prima volta nella storia giuridica del nostro Paese, con l'allegato progetto di legge costituzionale sono identificati la bandiera e lo stemma ufficiale della Repubblica attraverso la definizione letterale e grafica precisa di tali segni distintivi, emblemi di sovranità e statualità.

A San Marino, infatti, le caratteristiche della bandiera e dello stemma non hanno mai avuto una descrizione precisa in una norma legislativa né sono state recepite sotto l'aspetto grafico in leggi ordinarie, qualificate o costituzionali.

Riguardo alla bandiera la legge n. 10 del 25 agosto 1936, intitolata “Legge che regola l'uso della bandiera nazionale e di quelle estere” indica solo le regole di esposizione della bandiera, senza definirne o descriverne la foggia.

In materia di stemma la legge n. 15 del 29 settembre 1931, “Legge sull'ordinamento dello Stato Nobiliare” ora abrogata, all'art. 15 disponeva: “*Lo stemma della Repubblica sormontato dalla corona chiusa non può essere usato che dai pubblici uffici statali*”, ma tralasciava la descrizione esatta e completa dello stemma.

L'allegato progetto di legge costituzionale mira, dunque, a colmare quello che, anche con riferimento a quanto avviene in tutti gli Stati, può considerarsi un vuoto normativo del nostro ordinamento.

Molti paesi hanno indicato, come si è scelto di fare con il presente progetto di legge, i fondamentali segni distintivi dello Stato nella Costituzione o nella Carta costituzionale o in leggi di rango costituzionale.

In tali testi è frequente incontrare la definizione della Bandiera e dello Stemma Ufficiale ai primi articoli.

Pregevoli riscontri di ciò possono reperirsi per esempio nella Costituzione Italiana che, fra i Principi Fondamentali, all'art. 12 descrive il tricolore. Mentre la foggia dell'emblema dello Stato Italiano è disciplinata dal Decreto Legislativo 5 maggio 1948 n. 535, in seguito all'approvazione dell'emblema da parte dell'Assemblea Costituente.



Nella Costituzione francese del 4 ottobre 1958 (V^a Repubblica) l'art. 2, nel titolo dedicato alla Sovranità, definisce l'emblema nazionale, costituito dalla bandiera tricolore, blu, bianca e rossa; l'inno nazionale, identificato nella "Marseillaise"; il motto della Repubblica: "Libertà, Eguaglianza, Fraternità".

La Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano del 26 novembre 2000, all'art. 20 ha definito le caratteristiche della bandiera, dello stemma e del sigillo dello Stato della Città del Vaticano.

Nella Confederazione Elvetica, l'uso della Croce Svizzera è affidato alla "Legge Federale per la protezione degli stemmi pubblici e di altri segni pubblici" del 5 giugno 1931.

Con l'art. 1 dell'allegato progetto di legge costituzionale, si introduce un apposito articolo 2 bis nel testo della Dichiarazione di Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell'Ordinamento Sammarinese (legge n. 79/1974) per elevare a norma della nostra Carta Costituzionale la descrizione dei colori e della forma della bandiera e la forma dello stemma ufficiale che in essa campeggia.

Negli articoli successivi del progetto di legge si rinvia ai modelli grafici allegati sotto le lettere A e B, rispettivamente raffiguranti la bandiera e lo stemma ufficiale a colori.

I modelli grafici dello stemma e della bandiera e la descrizione dello stemma sono stati rielaborati sulla base di un lavoro di ricognizione storica, basato principalmente sulle seguenti fonti:

- Il decreto del Consiglio Principe e Sovrano del 6 aprile 1862 con cui si stabiliva : *"l'Arma della Repubblica debba avere la corona chiusa, simbolo di sovranità con due raggi, e terminata con una grossa perla ed una croce sopra, e che debbano in questa forma cambiarsi i suggelli tutti dello Stato"*.
- le notizie e descrizioni fatte da Carlo Malagola, nel volume *"L'archivio governativo della Repubblica di San Marino"* edito nel 1891 e ristampato nel 1981 dalla Biblioteca di San Marino;
- la *tavola litografica* e la relativa *"Spiegazione"* annessa alla *Legge pel Corpo Consolare della Repubblica di San Marino*, approvata dall'Ecc.mo Consiglio Principe e Sovrano il 12 gennaio 1862, conservate presso l'Archivio di Stato, opera del medesimo Carlo Malagola;
- il libro *"Serenissima Repubblica di San Marino- Guida Ufficiale"* testi di Prof. Giuseppe Rossi, con la collaborazione di: Mons. Luigi Donati, Prof. Clara Boscaglia, Prof. Carla Nicolini, Comm. Luigi Morganti, Comm. Giuseppe Cinquetti, Editrice VOGARTE, San Marino, Marzo 1963, in cui figuravano anche interventi del Segretario di Stato per gli



Affari Interni Avv. Gian Luigi Berti e del Segretario di Stato per gli Affari Esteri Avv. Federico Bigi e di Magistrati e Funzionari statali.

Occorre ribadire quanto più volte affermato dagli storici, e cioè che non è nota purtroppo nessuna fonte storica certa o nessun documento istituzionale, da cui sia possibile stabilire la data esatta di adozione dello stemma ufficiale attualmente in uso, né la data in cui fu adottata la bandiera nei colori e nelle fogge oggi conosciute.

Un documento d'archivio del 4 settembre 1465 dà notizie di una bandiera o stendardo formata a tre bande verticali, gialla e cremisi ai due lati e una banda bianca al centro.

Non è noto quando sia stata adottata la bandiera bianca e azzurra, che oggi conosciamo ma, ci dicono gli storici, certamente ciò accadde prima del 1797, data in cui a seguito all'ondata di riforme che seguirono la rivoluzione francese, fu ordinata dal Consiglio Principe e Sovrano una coccarda in bianco e azzurro, coccarda che appunto in Francia era usata come distintivo dei rivoluzionari.

Come detto, risale al decreto del Consiglio Principe e Sovrano del 6 aprile 1862 la decisione di adottare *“l'Arma della Repubblica”* cioè lo stemma, con la *“corona chiusa, simbolo di sovranità”*.

La rielaborazione grafica odierna rispetta le caratteristiche tradizionali, araldiche ed istituzionali dello stemma, senza togliere o modificare nessuno dei suoi elementi.

Si è però cercato di dare una migliore qualità grafica al disegno dal punto di vista tecnico, allo scopo di elevare la “leggibilità” dell'immagine, per un uso più consono alle nuove forme di comunicazione, senza però esacerbare o modificare il senso e il significato dello stemma.

In relazione all'utilizzo dello stemma ufficiale, la legge costituzionale rinvia a legge ordinaria la disciplina per proteggere e disciplinare l'utilizzo dello stemma ufficiale disponendo dunque la riserva di legge sulla materia.

Il presente progetto di legge costituzionale è accompagnato dal progetto di legge ordinaria citato. Entrambi sono frutto di uno studio e di una elaborazione a cui hanno validamente e fattivamente collaborato dirigenti della PA con competenza istituzionale negli ambiti interessati dalle nuove norme.

Si concretizza oggi un disegno politico ed istituzionale in cui si è fermamente creduto e volto ad affermare il valore degli emblemi dello Stato, a rappresentare i simboli distintivi della sovranità e statualità della Repubblica, a preservare elementi



REPUBBLICA DI SAN MARINO
SEGRETERIA DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI

di un patrimonio d'identità unico ed originale verso i quali i sammarinesi esprimono certamente forte attaccamento.

Il Segretario di Stato per gli Affari Interni